



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 gennaio 2004 (26.01)
(OR. en)**

5603/04

**PESC 55
FIN 27**

NOTA PUNTO "I"

del: Gruppo dei Consiglieri per le relazioni estere
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti

Oggetto: Controllo e valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della PESC
- Costituzione di una formazione "Sanzioni" del Gruppo dei Consiglieri per le
relazioni estere (Relazioni estere/Sanzioni)

In data 8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE¹. In relazione al controllo e al follow-up di tali misure restrittive, in questi orientamenti si propone di destinare un organo specifico del Consiglio allo scambio di esperienze e allo sviluppo delle migliori pratiche nell'attuazione ed esecuzione di dette misure². A tal fine negli orientamenti si suggerisce che questo lavoro potrebbe essere effettuato costituendo una formazione "Sanzioni" del Gruppo dei Consiglieri per le relazioni estere (Relazioni estere/Sanzioni) che si riunirebbe periodicamente, rafforzata secondo le esigenze ad esempio con esperti delle capitali.

¹ Doc. 15579/03.

² Segnatamente embarghi sulle armi, restrizioni finanziarie e restrizioni all'ammissione, cfr. "Elenco delle misure negative applicate dall'Unione europea nei confronti di paesi terzi", aggiornato al 4 luglio 2003, sito Web del Consiglio dell'UE - sezione PESC.

A seguito dell'esame del progetto di mandato per questa formazione "Relazioni estere/Sanzioni" effettuato dal Gruppo dei Consiglieri per le relazioni estere nelle riunioni del 15 e 19 gennaio 2004, si suggerisce che il Comitato dei Rappresentanti Permanenti, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento interno del Consiglio, conferisca al succitato Gruppo, in aggiunta al mandato esistente¹, l'incarico di effettuare il controllo e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) dell'UE, conformemente al mandato illustrato nell'allegato. A tal fine, il Gruppo dei Consiglieri per le relazioni estere si riunirà nella formazione "Sanzioni" (Relazioni estere/Sanzioni), rafforzata secondo le esigenze con esperti delle capitali.

NOTA: si propone di aggiungere, alla rubrica "C.1" dell'elenco degli organi preparatori del Consiglio (doc. 9949/2/03 REV 2), una sottorubrica (a) "Sanzioni". Si suggerisce inoltre di inserire al punto "C.1 (a)" di detto elenco una nota in calce così formulata:

"Questa formazione del Gruppo dei Consiglieri per le relazioni estere, rafforzata secondo le esigenze con esperti delle capitali, effettua il controllo e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) dell'UE, conformemente al mandato conferito dal COREPER il".

¹ Discussioni nella riunione del Comitato politico tenutasi a Berlino il 12 luglio 1994 (cfr. Coreu BON 853/94) e decisione del Coreper del 26 luglio 1994, integrata e modificata dagli orientamenti adottati dal Consiglio il 10 aprile 1995 (doc. 6384/95) e decisione del Coreper del 24 novembre 1999 (doc. 13648/99, pag. 28).

*Mandato del Gruppo dei Consiglieri per le relazioni estere/Sanzioni per il controllo e la valutazione delle misure restrittive*¹

Conformemente alla Parte IV degli orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) adottate dal Consiglio l'8 dicembre 2003 (doc. 15579/03 del 3 dicembre 2003), l'organo del Consiglio destinato a tale scopo avrà il mandato seguente:

- scambiare informazioni ed esperienze riguardo all'attuazione di regimi specifici di misure restrittive imposti dall'UE;
- contribuire a sviluppare migliori pratiche tra gli Stati membri nell'attuazione di misure restrittive;
- raccogliere tutte le informazioni disponibili riguardo a presunte elusioni da parte di paesi, persone ed entità designati di misure restrittive dell'UE e altri regimi internazionali di sanzioni che rivestono un interesse per l'UE;
- scambiare informazioni ed esperienze, anche se del caso con paesi terzi e organizzazioni internazionali, riguardo all'attuazione di regimi internazionali di sanzioni che rivestono un interesse per l'UE;
- fornire assistenza per la valutazione dei risultati conseguiti e delle difficoltà riscontrate nell'attuazione dei regimi di misure restrittive;
- scambiarsi pareri sui modi e i mezzi idonei per assicurare l'efficace gestione dei regimi di misure restrittive, anche riguardo alle relative disposizioni in campo umanitario;
- esaminare tutte le questioni tecniche significative connesse con l'attuazione delle misure restrittive dell'UE.

Le attività dell'organo del Consiglio, quali sopra descritte, saranno svolte fatte salve le competenze degli Stati membri e della Commissione.

¹ In relazione alle competenze attribuite al Gruppo dei Consiglieri per le relazioni estere per l'esame delle misure restrittive, si prega di prendere visione degli orientamenti approvati dal Consiglio il 10 aprile 1995, doc. 6384/95.